

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 176/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 238pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Giovanni BENEDETTI Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESI 1905 S.r.l., del sig. Romano BIANCHI Consigliere di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESI 1905 S.r.l., del sig. Andrea BERTOLACCI Consigliere di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESI 1905 S.r.l., del sig. Alessandro MONCINI Consigliere di Amministrazione monito di specifica delega alla firma della A.S.D. FORTIS LUCCHESI 1905 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Giovanni BENEDETTI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa;

Sig. Romano BIANCHI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa;

del Sig. Andrea BERTOLACCI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa;

del Sig. Alessandro MONCINI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni BENEDETTI, sig. Romano BIANCHI, Andrea BERTOLACCI e sig. Alessandro MONCINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 32 mesi di inibizione e € 2.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giovanni BENEDETTI, di 16 mesi di inibizione e € 500,00 di ammenda nei confronti del Sig. Romano BIANCHI, di 16 mesi di inibizione e € 500,00 di

ammenda nei confronti del Sig. Andrea BERTOLACCI, di 24 mesi di inibizione e € 750,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alessandro MONCINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio